

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### RICHIAMATA:

- la deliberazione C.C. n. 33 del 14.07.1994, (CO.RE.CO. n. 61922 del 21.11.1994) con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, (art. 3 D.Leg.vo n. 507 del 15.11.1993);
- la deliberazione G.M. n. 52 del 29.05.2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto della rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 507/1993, in adeguamento dal D.P.C. M. del 16.02.2001;

### VISTI:

- l'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori determinazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

### PRESO ATTO CHE :

- l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito in Legge n. 126 in data 24.07.2008 dispone che ***“ dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, delle aliquote ovvero, maggiorazioni..”***
- l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 in data 25.06.2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 dispone : ***“ resta confermata per il triennio 2009 – 2011 , ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.7.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)“ ;***

### ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tributi, istruzione, cultura, servizi socio assistenziali ;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico finanziario;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

## *DELIBERA*

- 1)-di confermare, per l'anno 2011, le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni negli importi stabiliti con deliberazione C.C. n. 33 del 14.07.1994 ed integrati con il D.P.C.M. del 16.2.2001 per quanto concerne la rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 507/1993;

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.